

**DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
186/2023/R/EEL**

**ELENCO DEI SOGGETTI ABILITATI ALLA VENDITA DI ENERGIA
ELETTRICA AI CLIENTI FINALI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTRO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 25 AGOSTO 2022:
ORIENTAMENTI IN MERITO ALLE PROCEDURE DELLE
COMUNICAZIONI FUNZIONALI ALLA PERMANENZA**

*Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: energia elettrica*

4 maggio 2023

Premessa

Con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 è stato istituito il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica. Tra essi sono disposti requisiti e indicatori di natura finanziaria per i quali è previsto che le eventuali irregolarità, riscontrate dalle imprese distributrici e da Terna, siano tempestivamente comunicate ai soggetti terzi, ai venditori e al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, oggi competente. Con il presente documento per la consultazione, nell'attuare le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 3, del medesimo decreto, l'Autorità delinea i propri orientamenti in merito alle procedure finalizzate a garantire sia le comunicazioni di cui sopra sia la comunicazione annuale con cui il Gestore del SII informa il Ministero in merito ai venditori che non sono stato parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'ultimo anno, ai fini della permanenza degli stessi venditori nell'elenco.

*I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, possibilmente in formato elettronico, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il **26 maggio 2023**.*

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione sono da considerare riservate.

Le osservazioni possono essere trasmesse unicamente attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità www.arera.it o, in alternativa, all'indirizzo pec istituzionale protocollo@pec.arera.it.

Si fa riferimento all'Informativa sul trattamento dei dati personali, punto 1, lett. b) e c) in merito alla pubblicazione e alle modalità della pubblicazione delle osservazioni e si invitano i soggetti interessati a seguire le indicazioni ivi contenute, in particolare in relazione ad eventuali esigenze di riservatezza.

Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei consumatori di energia
Unità EFC, Efficienza nel Consumo

Corso di Porta Vittoria, 27 – 20122Milano

tel. 02.655.65.608

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati-retail@arera.it

pec: protocollo@pec.arera.it

sito internet: www.arera.it

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

La disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'ARERA è contenuta nella deliberazione n. 649/2014/A. Ai sensi dell'articolo 4.2 della disciplina in parola, l'ARERA non riceve contributi anonimi.

1. Base giuridica e finalità del trattamento

a. Trattamento dei dati personali raccolti in risposta alle consultazioni

Si informa che i dati personali trasmessi partecipando alla consultazione pubblica saranno utilizzati da ARERA, titolare del trattamento, nei modi e nei limiti necessari per svolgere i compiti di interesse pubblico e per adottare gli atti di sua competenza ai sensi della normativa vigente, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate. Il trattamento è effettuato in base all'articolo 6, par. 1 lett. e) del GDPR.

b. Pubblicazione delle osservazioni

Le osservazioni pervenute possono essere pubblicate sul sito *internet* di ARERA al termine della consultazione. I partecipanti alla consultazione possono chiedere che, per esigenze di riservatezza, i propri commenti siano pubblicati in forma anonima. Una generica indicazione di confidenzialità presente nelle comunicazioni trasmesse non sarà considerata una richiesta di non divulgare i commenti.

I partecipanti alla consultazione che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, delle osservazioni e/o documentazione inviata, sono tenuti ad indicare quali parti delle proprie osservazioni e/o documentazione sono da considerare riservate e non possono essere divulgate. A tal fine, i partecipanti alla consultazione sono tenuti a trasmettere una versione non confidenziale delle osservazioni destinata alla pubblicazione.

c. Modalità della pubblicazione

In assenza delle indicazioni di cui al punto b) della presente Informativa (richiesta di pubblicazione in forma anonima e/o divulgazione parziale), le osservazioni sono pubblicate in forma integrale unitamente alla ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione. La ragione sociale/denominazione del partecipante alla consultazione che contenga dati personali è oscurata. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità di persone fisiche identificate o identificabili. I dati personali delle persone fisiche che rispondono alla consultazione nella loro capacità personale sono oscurati. Sono altresì oscurati tutti i dati personali contenuti nel corpo del contributo inviato e che possano rivelare l'identità del partecipante alla consultazione.

2. Modalità del trattamento e periodo di conservazione dei dati

Dei dati personali possono venire a conoscenza i Capi delle Strutture interessate dall'attività di regolamentazione cui è riferita la consultazione, nonché gli addetti autorizzati al trattamento. I dati saranno trattati mediante supporto cartaceo e tramite procedure informatiche, con l'impiego di misure di sicurezza idonee a garantirne la

riservatezza nonché ad evitare l'indebito accesso agli stessi da parte di soggetti terzi o di personale non autorizzato. Tali dati saranno conservati per un periodo massimo di 5 anni.

3. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati non saranno comunicati a terzi, fatti salvi i casi in cui si renda necessario comunicarli ad altri soggetti coinvolti nell'esercizio delle attività istituzionali del Titolare e i casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.

4. Titolare del Trattamento

Titolare del trattamento è ARERA, con sede in corso di Porta Vittoria, 27, 20122, Milano, e-mail: info@arera.it, PEC: protocollo@pec.arera.it, centralino: +39 02655651.

5. Diritti dell'interessato

Gli interessati possono esercitare i diritti di cui agli articoli 15-22 del GDPR rivolgendosi al Titolare del trattamento agli indirizzi sopra indicati. Il Responsabile della Protezione dei Dati personali dell'Autorità è raggiungibile al seguente indirizzo e-mail: rpd@arera.it. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, quale autorità di controllo, o di adire le opportune sedi giudiziarie

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | INTRODUZIONE | 6 |
| 2 | LA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI NEI CONFRONTI DELLE IMPRESE DISTRIBUTRICI..... | 8 |
| 3 | LA REGOLARITÀ DEI PAGAMENTI NEI CONFRONTI DI TERNA | 18 |
| 4 | VENDITORI CHE NON SONO PARTE DEI CONTRATTI DI FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA..... | 21 |
| 5 | TEMPISTICHE E MODALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE..... | 22 |

1 Introduzione

- 1.1 Con il decreto del Ministro della Transizione Ecologica 25 agosto 2022 (di seguito: decreto) è stato istituito il Regolamento recante criteri, modalità e requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica (di seguito: Regolamento o elenco).
- 1.2 Il Regolamento, in attuazione dell'articolo 1, commi 80, 81, 81-bis e 82, della legge 4 agosto 2017, n. 124, fissa le condizioni, i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione, la permanenza e l'esclusione dei soggetti iscritti nell'elenco e disciplina il procedimento per l'esclusione degli iscritti da esso.
- 1.3 L'iscrizione e la permanenza nell'elenco costituiscono titolo abilitativo per lo svolgimento delle attività di vendita nel mercato al dettaglio dell'energia elettrica per le imprese che siano dirette controparti commerciali dei clienti finali nell'ambito dei contratti di fornitura di energia elettrica (di seguito: "impresa di vendita" o "venditore").
- 1.4 Tra i requisiti e indicatori di natura finanziaria, il Regolamento, all'articolo 5, comma 2, prevede che ciascun venditore assicuri la regolarità dei pagamenti effettuati, nell'ambito dei contratti di dispacciamento e trasporto di energia elettrica, strumentali all'esecuzione fisica dei propri contratti di fornitura:
 - dallo stesso venditore, quando questi sia utente del dispacciamento e del trasporto (di seguito: "impresa di vendita utente o venditore che opera da utente");
 - dagli eventuali soggetti terzi di cui il venditore si serve per la conclusione dei predetti contratti di dispacciamento e di trasporto di energia elettrica (di seguito anche: "utenti del trasporto", "utenti del dispacciamento" o "utenti").
- 1.5 Più in particolare, il decreto, al medesimo articolo 5, prevede:
 - al comma 3, che *"i pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente alle imprese distributrici sono regolari quando, rispetto alle fatture di trasporto con scadenza del pagamento nel semestre di riferimento, non risultino due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi. Nel caso in cui alla rete dell'impresa distributtrice risultino connessi meno di 100.000 punti di prelievo, la verifica è effettuata al termine di ciascun anno in relazione alle fatture di trasporto con scadenza nell'anno di riferimento. L'impresa distributtrice verifica la regolarità dei pagamenti secondo le disposizioni previste dal codice di rete tipo trasporto di energia elettrica e comunica l'eventuale irregolarità al Ministero [dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,*

che ha nel frattempo assorbito le competenze del Ministero della Transizione Ecologica, di seguito: Ministero], *ai soggetti terzi e all'impresa di vendita*";

- al comma 4, che *“i pagamenti dei soggetti terzi o dell'impresa di vendita utente a Terna sono regolari quando l'indice di onorabilità, di cui al regolamento del sistema di garanzie di dispacciamento di Terna di cui all'articolo 49 dell'allegato A alla delibera dell'Autorità [...] 9 giugno 2006, n. 111/06, non evidenzia, con riferimento a contratti di dispacciamento in prelievo, il mancato rispetto del requisito di onorabilità come definito dal medesimo regolamento, per due o più volte nello stesso semestre di riferimento. Terna verifica la regolarità dell'indice di onorabilità e comunica l'eventuale irregolarità al Ministero, ai soggetti terzi e all'impresa di vendita”*.

1.6 Costituiscono quindi cause di esclusione dall'elenco per i venditori¹, ai sensi dell'articolo 8 del decreto *“l'irregolarità dei pagamenti [nei confronti delle imprese distributrici o di Terna]:*

- *da parte dell'impresa di vendita utente, comunicata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4,² per due periodi consecutivi”* (ovvero per due semestri consecutivi)³;
- *da parte dei soggetti terzi [i.e.: utenti del trasporto], comunicata ai sensi dell'articolo 5, commi 3 e 4, per due periodi consecutivi, qualora nei sessanta giorni successivi alla seconda comunicazione l'impresa di vendita non sostituisca tali soggetti terzi”*.

1.7 Il medesimo decreto 25 agosto 2022 prevede, inoltre, all'articolo 7, comma 3, che il Gestore del Sistema Informativo Integrato (di seguito: SII) comunichi *“annualmente al Ministero le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell'anno di riferimento”* e, al medesimo articolo 8 di cui sopra, che la sussistenza di tale condizione costituisca causa di esclusione dall'elenco, tra le altre previste.

1.8 In attuazione delle disposizioni dell'articolo 11, comma 3, del decreto che intestano all'Autorità la competenza in materia e perseguendo l'obiettivo OS.1 di promozione dell'*empowerment* del consumatore previsto dal Quadro Strategico 2022 – 2025, il presente documento per la consultazione è finalizzato all'adozione di uno o più atti regolatori recanti le specifiche

¹ il che operativamente comporta l'avvio da parte del ministero di un procedimento di esclusione nei confronti del venditore, ai sensi dello stesso articolo 8 del decreto.

² cause sopra richiamate al paragrafo 1.5.

³ nel caso di ritardi di pagamento nei confronti di imprese distributrici cui sono connessi meno di 100.000 punti che svolgono le verifiche previste dal CTTE annualmente: due anni consecutivi (si vedano i paragrafi 2.24 e seguenti).

procedure per le comunicazioni di cui ai precedenti paragrafi 1.6 (regolarità dei pagamenti) e 1.7 (assenza per un anno di contratti di fornitura), illustrandone gli orientamenti.

- 1.9 Per quanto riguarda i requisiti previsti dal Regolamento diversi dai precedenti, non sono necessarie specifiche procedure in quanto è direttamente previsto che ciascun venditore dia sollecita comunicazione al Ministero della perdita di uno di essi e comunque ne comunichi al Ministero ogni tre anni la permanenza. Essi non sono quindi oggetto del presente documento.

2 La regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici

Procedura di comunicazione da parte delle imprese distributrici dell'esito delle verifiche

- 2.1 Per quanto riguarda la puntualità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici, il Codice di Rete tipo per il servizio di trasporto dell'energia elettrica⁴ (di seguito: CTTE) prevede, all'articolo 3, comma 2, che ciascuna impresa, verifichi, entro il decimo giorno lavorativo successivo al termine di ciascun semestre dell'anno⁵ in relazione alle fatture di trasporto con scadenza di pagamento in tale semestre, se si sono verificati due o più ritardi di pagamento, anche non consecutivi, da parte dell'utente, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, dello stesso Codice.
- 2.2 Il medesimo articolo, al comma 5, prevede altresì che le imprese distributrici alle cui reti siano connessi meno di 100.000 punti di prelievo abbiano “*la facoltà di procedere alla verifica [...] al termine di ciascun anno, in relazione alle fatture con scadenza di pagamento in detto periodo*”.

Per brevità, ove non diversamente specificato, nel seguito si farà riferimento al solo caso di impresa distributtrice alle cui reti siano connessi almeno 100.000 punti di prelievo, rimandando ai casi di imprese con meno punti ai paragrafi da 2.24 a 2.29.

- 2.3 Ai sensi del CTTE, nei casi in cui la verifica di cui sopra evidenzia due o più ritardi nel semestre, entro il medesimo termine di 10 giorni lavorativi l'impresa distributtrice richiede all'utente una maggiorazione dell'importo della garanzia prestata, da effettuare entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta (articolo 3, comma 2).
- 2.4 La procedura sopra descritta - e in particolare la verifica da parte delle imprese distributrici una volta al semestre, entro il decimo giorno lavorativo

⁴ approvato con deliberazione 4 giugno 2015, 268/2015/R/eel.

⁵ gennaio – giugno oppure luglio – dicembre.

successivo, e la comunicazione ai soli utenti che vi evidenziano almeno due ritardi - è analoga a quella che è necessario prevedere ai fini della permanenza nell'elenco; il Regolamento infatti prevede che costituisca presupposto per l'avvio del procedimento di esclusione la verifica di almeno due ritardi al semestre per due semestri consecutivi.

2.5 Attualmente lo stesso CTTE prevede che le comunicazioni tra impresa distributrice e utente avvengano utilizzando il canale di posta elettronica certificata esplicitamente riportato dall'utente in sede di stipula del contratto di trasporto o successivamente aggiornato dall'utente⁶. Anche in considerazione della varietà dei soggetti che sono destinatari di tali segnalazioni ai sensi del Regolamento e dell'esigenza di diversificare gli *output* in funzione di alcune casistiche che si dettaglierà ai paragrafi da 2.7 a 2.17, si ritiene opportuno prevedere, ai fini della permanenza nell'elenco, un'ulteriore comunicazione dell'esito delle verifiche della puntualità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici di tipo standardizzato, da effettuarsi, pertanto, per il tramite del SII⁷ mediante un flusso *ad hoc*. Tale flusso potrebbe essere altresì utilizzato per comunicare all'Autorità gli esiti delle predette verifiche sulla puntualità di pagamento degli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese per le eventuali azioni conseguenti di cui all'articolo 9 dell'Allegato B alla deliberazione 208/2022/R/eel.

2.6 Si ritiene altresì opportuno, per motivi di semplificazione e razionalizzazione, che il flusso informativo nei confronti del SII di cui sopra:

- sia previsto nel caso in cui le verifiche nel semestre evidenzino due o più ritardi ai sensi del CTTE ovvero non nei casi in cui i pagamenti risultino più regolari;
- sia relativo a ciascuna impresa distributrice e specifici gli utenti (anche nel caso siano venditori che operano da utente) per cui l'impresa distributrice abbia riscontrato due o più ritardi nel semestre.

Considerazioni in merito alla rilevanza dell'esito delle verifiche ai sensi del Regolamento

2.7 Il Regolamento è finalizzato a promuovere l'affidabilità non degli utenti del trasporto e del dispacciamento in quanto tali ma dei venditori nei confronti dei clienti finali nonché a incentivare gli stessi venditori (quando non decidano essi stessi di operare come utenti del trasporto e del dispacciamento)

⁶ articolo 1, comma 2.

⁷ il SII, istituito presso l'Acquirente Unico con la legge 13 agosto 2010, n. 129/10, ha il compito di gestire i flussi informativi fra i soggetti che partecipano ai mercati dell'energia elettrica e del gas secondo le regole e i procedimenti definiti dall'Autorità.

a selezionare utenti del trasporto e del dispacciamento che siano efficienti e regolari nei pagamenti; ciò con gli evidenti scopi di salvaguardare l'intero sistema elettrico da situazioni di criticità derivante da morosità nell'ambito di detti servizi (nonché la generalità dei clienti finali, cui il conseguente onere è normalmente ribaltato), ma anche di tutelare i clienti dei singoli venditori dal disagio conseguente alla risoluzione dei contratti di trasporto e di dispacciamento (da parte di utenti con cui, tipicamente, non hanno un rapporto diretto).

- 2.8 La differenza fra essere venditori che operano in qualità di utenti o venditori che acquistano servizi di dispacciamento e trasporto da altri soggetti non deve pertanto comportare distorsioni di rispondenza ai requisiti dell'elenco.
- 2.9 Il primo orientamento dell'Autorità in tal senso riguarda la considerazione temporale degli effetti dell'irregolarità dei pagamenti dell'utente sul venditore, tenendo conto del fatto che la verifica della regolarità di un utente avviene a cadenza fissa una volta al semestre, periodo nel quale si possono perfezionare molteplici rapporti tra venditore e utente. In tale prospettiva, come detto, l'Autorità ritiene prioritario promuovere l'efficienza del venditore responsabilizzandolo nella scelta del proprio utente (e nella gestione del relativo rapporto), per quanto possibile tenendo conto al contempo dei principi di economicità e semplicità procedurale nella gestione delle verifiche del rispetto di tale requisito.
- 2.10 Conseguentemente si ritiene, in primo luogo, che il riscontro di due o più ritardi nel semestre da parte di un utente costituisca causa di perdita del requisito di natura finanziaria dei corrispondenti venditori - nel caso sia ripetuto per due semestri consecutivi - solo nei confronti dei venditori che all'ultimo giorno del semestre in esame si servano di quell'utente e non nei casi, invece, in cui i venditori abbiano sostituito l'utente non regolare nel corso del semestre. In quest'ultimo caso, infatti, il venditore risulta aver agito responsabilmente, con particolare diligenza, nella scelta di un (nuovo) utente più affidabile (nella regolarità dei pagamenti) rispetto a quello originario (divenuto non regolare).
- 2.11 Per converso, l'Autorità ritiene opportuno, in secondo luogo, prevedere che i ritardi di un utente nei pagamenti nei confronti dell'impresa distributrice in un determinato semestre costituiscano causa di perdita del requisito di natura finanziaria - nel caso sia ripetuto per due periodi consecutivi - per il venditore che si serve di quell'utente alla fine del semestre indipendentemente dalla decorrenza del rapporto contrattuale tra questi due soggetti, ossia senza

verificare se i ritardi riscontrati si siano manifestati quando fosse già attivo il contratto tra l'utente e il venditore.

- 2.12 Si ritiene infatti che un venditore responsabile, che agisce con la dovuta diligenza nello scegliere il proprio utente, abbia l'onere di verificare, in sede di negoziazione del relativo contratto, che la sua (futura e possibile) controparte risulti regolare nei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici già nel corso del semestre. Tale orientamento, inoltre, risulta coerente anche con le finalità di economicità e semplicità della procedura richiamate al precedente punto 2.9, dal momento che la verifica che il ritardo nel pagamento da parte dell'utente sia avvenuto, nel semestre appena terminato, in pendenza del rapporto col venditore o prima della decorrenza del contratto tra essi richiederebbe oneri e adempimenti in capo ai vari soggetti coinvolti tali da costituire un eccessivo aggravio della procedura.
- 2.13 Nel caso di un venditore che opera da utente, per gli stessi motivi, si ritiene quindi che il ritardo nei pagamenti nei confronti dell'impresa distributtrice costituisca causa di perdita del requisito di natura finanziaria nel caso esso continui a operare come utente del trasporto alla conclusione del semestre in esame per almeno un punto servito.
- 2.14 L'Autorità, infine, ritiene opportuno precisare l'incidenza, ai fini dell'affidabilità dei venditori, dei ritardi degli utenti di cui essi si servono nei casi in cui uno stesso utente serva più di un venditore, per punti di prelievo presso differenti imprese distributrici. Si veda, a mero titolo di esempio, la situazione descritta nella seguente Figura 1. In essa sono rappresentati casi in cui cinque venditori servono punti allacciati a diverse imprese distributrici, servendosi di vari utenti: in particolare l'utente n. 1 serve tre venditori i cui

punti sono allacciati alle reti di due imprese distributrici ovvero ha contratti di trasporto con le suddette due imprese distributrici.




Figura 1 – relazioni tra imprese distributrici, utenti del trasporto e venditori e ripercussione esito verifica

2.15 In tale contesto, si ritiene opportuno che gli esiti della verifica della puntualità dei pagamenti semestrale dell'utente siano rilevanti, per il singolo venditore, alla luce del contratto di trasporto tra utente e imprese distributtrice e pertanto per i soli venditori che servano punti allacciati alle reti di quell'impresa distributtrice che ha segnalato il ritardo alla conclusione di ciascun semestre. La verifica dei ritardi di pagamento di un utente è infatti rilevante, ai fini della permanenza nell'Elenco, nei soli casi in cui sia funzionale al venditore per la valutazione delle azioni che può intraprendere nei confronti dell'utente.

2.16 Per chiarire, con riferimento alla precedente Figura 1, il criterio sopra enunciato trova applicazione al caso evidenziato con il tratteggio verde: gli esiti della verifica dell'impresa distributtrice n. 1 - riferiti a ritardi dei pagamenti dell'utente del trasporto n. 1 con riguardo al contratto di trasporto che li lega - hanno effetti, ai fini della permanenza nell'elenco, nei confronti dei soli venditori n. 1 e n. 2, in quanto questi si servono di tale utente per punti allacciati alla rete dell'impresa distributtrice n. 1. In particolare, ciò riguarda quindi anche il venditore n. 2 - che si serve anche dell'utente n. 2 che invece risulta regolare - tenendo conto del fatto che il flusso informativo riporta quale sia l'utente cui sono riscontrati i ritardi da parte dell'impresa distributtrice affinché il venditore possa prendere provvedimenti solo con riferimento all'utente non regolare e non agli altri di cui si serve. A differenza dei casi precedenti, invece, il venditore n. 3 - poiché si serve dello stesso

utente n. 1, ma con riferimento a un altro contratto di trasporto dal momento che fornisce punti di prelievo allacciati alla rete di altra impresa distributrice (dso n. 2) - non “subisce” gli effetti dei ritardi dei pagamenti dell’utente n. 1 nell’ambito del contratto di trasporto concluso con l’impresa distributrice (dso n. 1).

2.17 Riassumendo tutte le considerazioni dei precedenti paragrafi, l’Autorità ritiene quindi che il ritardo dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici costituisca - nel caso sia ripetuto per due periodi consecutivi - causa di perdita del requisito di natura finanziaria ai fini della permanenza nell’elenco:

- per il venditore che si è servito, nel corso del semestre, dell’utente cui sono riscontrati almeno due ritardi, nei casi in cui si verifichino entrambe le seguenti condizioni:
 - alla fine del medesimo semestre, il venditore continui a servirsi del medesimo utente per almeno un punto;
 - nel corso del semestre, il venditore abbia fornito punti allacciati alla rete dell’impresa distributrice che ha verificato i ritardi;
- per il venditore che ha operato come utente, nei casi in cui il ritardo gli sia stato direttamente riscontrato, se alla conclusione del medesimo semestre abbia continuato a operare come utente del trasporto per almeno uno dei punti che serve come venditore.

Comunicazione dei ritardi di pagamento ai fini della permanenza nell’elenco

2.18 A valle dei riscontri in merito alla rilevanza dei ritardi di pagamento nei confronti delle imprese distributrici riscontrati nel semestre, ai fini della permanenza nell’elenco, è opportuno valutare le modalità di comunicazione ai soggetti interessati degli esiti delle verifiche, ai sensi dell’articolo 3 del decreto.

2.19 Le principali finalità della procedura che si intende predisporre sono:

- informare i venditori degli esiti delle verifiche, consentendo loro di valutare eventuali azioni nei confronti dell’utente o di adeguare la propria regolarità dei pagamenti (nel caso operino come utenti);
- segnalare le situazioni che necessitano l’avvio del procedimento di esclusione e quindi informare allo scopo il Ministero.

2.20 Si ritiene opportuno *in primis* prevedere comunicazioni da parte delle imprese distributrici al SII in merito al fatto che siano stati riscontrati due ritardi in

ciascun semestre ai sensi del CTTE e, contestualmente, prevedere che sia il Gestore del SII a individuare i casi in cui:

- si siano avverate le condizioni definite al paragrafo 2.17 e, quindi, quando tali ritardi possano essere causa di perdita del requisito di natura finanziaria ai fini della permanenza nell'elenco;
- analoghi ritardi siano state riscontrati anche nel semestre precedente.

2.21 Affidare al Gestore del SII lo svolgimento dei suddetti adempimenti, che possono essere assolti attraverso dispositivi automatici, e non alle imprese distributrici, solleva queste ultime da compiti, che eccedono le finalità proprie del servizio di trasporto, e, soprattutto, rendono la procedura più trasparente, affidabile e neutrale (in quanto sono esclusi in radici possibili conflitti di interessi da parte delle imprese distributrici), garantendo al contempo semplicità amministrativa. Un tale assetto permette inoltre di svolgere le conseguenti attività nei confronti dei soggetti interessati, segnalando solo i casi per i quali potrebbe essere necessario l'avvio della procedura di esclusione; consente altresì rilevanti semplificazioni delle procedure e delle valutazioni da parte del Ministero (nel rispetto del diritto dei soggetti interessati di essere informati degli esiti delle verifiche).

2.22 Si ritiene quindi necessario che il Gestore del SII, dopo aver ricevuto tutte le comunicazioni, da parte di ciascuna impresa distributtrice, relative al riscontro di due o più ritardi di pagamento dei relativi utenti in un semestre:

- comunichi, a sua volta, i casi rilevanti ai fini della permanenza nell'elenco, come sopra richiamato al punto 2.17, riferiti al semestre appena concluso, all'utente⁸, al venditore interessato nonché al Ministero, come stabilito dall'articolo 5, comma 3, del decreto;
- verifichi anche se il ritardo emerso in esito alle verifiche del semestre sia stato preceduto da analogo esito - riferito allo stesso utente - nel semestre precedente. In particolare, se così fosse, lo stesso Gestore:
 - nei casi in cui l'irregolarità dei pagamenti sia stata riscontrata a un venditore che opera da utente, segnalerà direttamente a questo e al Ministero che vi siano le condizioni previste dall'articolo 8, comma 5, di avvio del procedimento di esclusione;
 - nei casi in cui l'irregolarità nei pagamenti sia stata riscontrata a un utente e non direttamente a un venditore che opera da utente, verificherà ulteriormente, decorsi efficacemente i 60 giorni dalla comunicazione di cui sopra previsti dal decreto⁹, se il venditore abbia

⁸ seppure l'utente del trasporto li abbia già ricevuti, direttamente dalle imprese distributrici, per le finalità previste dal CTTE.

⁹ tenendo conto del fatto che l'efficacia della sostituzione dell'utente avviene ai sensi della regolazione a far data dal primo giorno del mese.

sostituito tale utente con riferimento a tutti i punti serviti. Nel caso ciò non risulti, comunicherà all'utente e al venditore interessati nonché al Ministero che vi sono le condizioni previste di avvio del procedimento di esclusione dall'elenco dal venditore.




Figura 2 – comunicazioni degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti da parte degli utenti

2.23 Tenuto conto infine che il CTTE prevede che le verifiche della regolarità dei pagamenti da parte delle imprese distributrici siano effettuate entro il decimo giorno lavorativo dalla fine del semestre, si ritiene opportuno che i relativi esiti siano messi a disposizione del SII entro ulteriori 3 giorni lavorativi (ovvero entro il tredicesimo giorno lavorativo dalla fine del semestre) e che il Gestore del SII proceda con le proprie attività di cui al precedente punto 2.22 con la seguente tempistica:

- entro l'ultimo giorno del mese successivo alla fine del semestre, le comunicazioni dei casi rilevanti ai fini della permanenza nell'elenco, riferiti al semestre appena concluso, all'utente, al venditore interessato nonché al Ministero;
- entro il medesimo ultimo giorno del mese la segnalazione al venditore e al Ministero che l'irregolarità dei pagamenti di cui sopra sia stata riscontrata anche nel semestre precedente, con l'eccezione dei casi in cui i ritardi non siano stati riscontrati direttamente al venditore ed è

necessario quindi attendere due mesi¹⁰ dalla comunicazione di cui al punto precedente affinché il SII verifichi l'avvenuta sostituzione dell'utente.

2.24 Rispetto a quanto prospettato ai precedenti paragrafi, si potrebbe inoltre prevedere che il SII comunichi all'Autorità l'eventuale sussistenza di due o più ritardi di pagamento in un semestre, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele graduali per le microimprese (o gli utenti di cui potrebbero aver scelto di avvalersi per il servizio a tutele graduali), vista la delicatezza del ruolo che ricoprono, a prescindere dalla rilevanza del ritardo ai fini della permanenza nell'elenco secondo quanto previsto al punto 2.17.

Verifiche condotte da imprese distributrici con meno di 100.000 punti connessi

2.25 Con riferimento alle imprese distributrici aventi meno di 100.000 punti connessi alle proprie reti¹¹, come anticipato:

- il CTTE prevede la verifica della regolarità dei pagamenti alla fine di ciascun anno, accertando che non vi siano due o più ritardi nel medesimo anno trascorso, al fine di contenere l'onerosità in capo alle imprese di distribuzione, dandone comunicazione sul proprio sito *internet*, in alternativa alla verifica semestrale, analoga a quella prevista per le imprese con più di 100.000 clienti allacciati;
- il Regolamento prevede la verifica della regolarità dei pagamenti alla fine di ciascun anno, accertando che non vi siano due o più ritardi nel medesimo anno trascorso.

2.26 Il disposto del Regolamento per le imprese distributrici di minori dimensioni è coerente con la corrispondente previsione del CTTE nel caso in cui esse scelgano di effettuare la verifica della regolarità dei pagamenti su base annuale.

2.27 Valutazioni in merito al basso numero di clienti coinvolti, all'esigenza di non intaccare la possibilità prevista dalla regolazione di semplificare gli oneri amministrativi in capo alle imprese distributrici con meno di 100.000 punti - che possono essere di dimensioni particolarmente ridotte o con una struttura societaria particolarmente semplificata - nonché all'opportunità di permettere comunque la verifica della regolarità dei pagamenti su scala semestrale nel caso essa sia ritenuta utile dalle imprese, tipicamente ai fini dell'aggiornamento delle garanzie, fanno ritenere non sufficientemente

¹⁰ si veda la nota n. 9.

¹¹ al 31 dicembre 2021 risultavano iscritti all'Anagrafica operatori dell'Autorità 125 distributori elettrici; i 10 di essi a cui erano allacciati almeno 100.000 punti hanno servito il 98,1% dei clienti totali.

giustificabili eventuali modifiche del CTTE volte a prevedere tale verifica solo su scala semestrale o annuale.

- 2.28 Per le considerazioni sopra esposte, quindi, ai fini della permanenza nell'elenco dei venditori che servono clienti allacciati alle reti di imprese distributrici aventi meno di 100.000 punti connessi, si ritiene opportuno non prevedere aggiustamenti alla procedura individuata per le imprese di maggiori dimensioni, fatto salvo quanto strettamente necessario per adeguarsi alla verifica annuale.
- 2.29 Si prevede quindi che, nel caso le imprese distributrici aventi meno di 100.000 punti connessi scelgano di accertare la regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE ogni anno, valgano le disposizioni sopra dettagliate ai fini della permanenza nell'elenco, con la sola eccezione di adeguare alla scala annuale (anziché semestrale) le valutazioni da parte del SII della rilevanza degli esiti delle verifiche di cui al paragrafo 2.17.
- 2.30 Nel caso in cui infine un'impresa distributtrice passi dal regime semestrale a quello annuale (o viceversa) per propria scelta o perché varia il numero di clienti allacciati, anche a seguito di acquisizione o cessioni di rete, le ripercussioni sulle attività di verifica ai sensi del CTTE ai fini della permanenza nell'elenco saranno efficaci a far data dalle prime verifiche da compiersi successivamente alla variazione intercorsa. Per garantire maggiore trasparenza, si ritiene opportuno che le imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti alle proprie reti debbano indicare sul proprio sito *internet* quale tempistica adottino ai fini delle verifiche previste dal CTTE, e non solo se scelgano le verifiche su scala annuale come attualmente previsto dallo stesso Codice.

Spunti per la consultazione

- | |
|---|
| <p><i>Q1 Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in merito alle procedure di comunicazione degli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE e alle valutazioni della loro rilevanza per le finalità del Regolamento? Si individuano criticità? Si individuano altri elementi da considerare?</i></p> <p><i>Q2 Si ritiene opportuno che siano comunicati al SII (ed eventualmente resi disponibili ai venditori) anche i casi in cui le imprese distributrici rilevino un solo ritardo ai sensi del CTTE da parte degli utenti?</i></p> <p><i>Q3 Si ritiene opportuno prevedere una scadenza più ravvicinata per la messa a disposizione da parte del SII degli esiti delle verifiche della rilevanza dei ritardi riscontrati gli utenti? Se sì, motivare.</i></p> |
|---|

- Q4 *Si condividono gli orientamenti presentati in merito ai casi di verifiche condotte da imprese distributrici aventi meno di 100.000 clienti connessi alle proprie reti?*
- Q5 *Si condivide l'orientamento di incaricare il SII di comunicare all'Autorità gli esiti delle verifiche della regolarità dei pagamenti ai sensi del CTTE, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese? Si individuano criticità?*

3 La regolarità dei pagamenti nei confronti di Terna

- 3.1 Per quanto riguarda l'indice di onorabilità, il Regolamento del sistema di garanzie di Terna (A61, di seguito: Regolamento delle garanzie) prevede, all'Appendice, la verifica mensile dell'indice di onorabilità I_0 (di seguito: indice di onorabilità o indice I_0) con riferimento alle fatture emesse dalla medesima Terna nei confronti dell'utente per le quali siano decorsi i termini per il pagamento (di seguito: fatture scadute) negli ultimi sei mesi¹², “*in virtù del contratto di dispacciamento in immissione e/o prelievo*”, al fine di verificare il ritardo medio del pagamento delle fatture, ponderato rispetto all'ammontare delle stesse fatture¹³.
- 3.2 Il Regolamento prevede, come anticipato, che i pagamenti dei soggetti terzi o dei venditori che operano come utente a Terna siano regolari quando l'indice di onorabilità I_0 di cui sopra non evidenzia, con riferimento a contratti di dispacciamento in prelievo, il “*mancato rispetto del requisito di onorabilità come definito dal medesimo regolamento*” (ovvero che l'indice sia pari a 1) per due o più volte nello stesso semestre di riferimento. Prevede inoltre che Terna verifichi la regolarità dell'indice di onorabilità e comunichi l'eventuale irregolarità al Ministero, ai soggetti terzi e al venditore.
- 3.3 In generale, è orientamento dell'Autorità adottare modalità attuative e definizioni il più possibile analoghe a quelle dettagliate nel capitolo 2 nei casi di verifiche della puntualità dei pagamenti condotte dalle imprese distributrici, rimandando al capitolo precedente le considerazioni che

¹² tipicamente le fatture sono in scadenza il sedicesimo giorno lavorativo di ciascun mese.

¹³ L'indice di onorabilità I_0 assume valore 2 qualora la media dei giorni di ritardo nel pagamento di ogni singola fattura, ponderata per l'importo stesso della fattura con riferimento all'ultimo semestre è minore o uguale a 1; diversamente (o in assenza di fatture emesse) assume valore 1.

motivano le scelte adottate, tenendo conto delle specificità proprie dell'indice di onorabilità¹⁴.

- 3.4 Si osserva inoltre come, ai sensi del Regolamento delle garanzie, la verifica condotta da Terna mensilmente, con riferimento alle fatture scadute nei sei mesi precedenti, potrebbe far risultare il valore mensile dell'indice I_0 pari a 1 per effetto delle stesse fatture per più mesi consecutivi, nel caso esse siano di importo particolarmente rilevante oppure il ritardo del pagamento sia particolarmente lungo rispetto alla media. Tale eventualità potrebbe essere già di per sé causa del *“mancato rispetto del requisito di onorabilità come definito dal [...] Regolamento [delle garanzie], per due o più volte nello stesso semestre di riferimento”*.
- 3.5 Si ritiene che il mancato rispetto del requisito più volte nel semestre per le stesse fatture - poiché di importi rilevanti o per ingente ritardo - evidenzi un comportamento non corretto nei confronti di Terna e del sistema confrontabile con la perdita del requisito a causa di ritardi causati da una o più fatture diverse e riscontrati ciascuno una volta sola (analogamente ai ritardi nei confronti delle imprese distributrici) e, pertanto, in piena coerenza con il disposto del Regolamento, si ritiene opportuno non prevedere accorgimenti finalizzati a sterilizzare la possibilità che le stesse fatture comportino più volte nel semestre che il valore mensile dell'indice I_0 risulti pari a 1.
- 3.6 Si prevede quindi l'introduzione di un flusso informativo *ad hoc* anche per gli esiti delle verifiche (mensili) dell'indice I_0 da parte di Terna ai sensi del Regolamento delle garanzie. In particolare, si ritiene opportuno che Terna invii al SII entro il tredicesimo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese l'elenco degli utenti per i quali il valore dell'indice I_0 , calcolato con riferimento alle fatture scadute nei sei mesi precedenti, sia pari a 1, analogamente a quanto previsto (ma una volta al semestre) per l'invio da parte delle imprese distributrici dei ritardi dei pagamenti delle fatture da esse emesse nei confronti degli utenti.
- 3.7 Analogamente a quanto previsto per la verifica della regolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici, l'Autorità ritiene che sia opportuno comunicare ai soggetti coinvolti solo gli esiti delle verifiche di cui sopra che sono ritenute significative ai fini della permanenza nell'elenco,

¹⁴ In particolare, gli indici di onorabilità come calcolati da Terna per ciascun utente sono direttamente utilizzabili ai fini del Regolamento, nonostante essi siano calcolati tenendo conto delle fatture emesse dalla stessa Terna sia in relazione ai prelievi che alle immissioni.

propedeuticamente all'eventuale successivo avvio delle procedure di esclusione dall'elenco. Il Gestore del SII pertanto, nell'ordine:

- alla fine di ciascun semestre, e in particolare, entro la fine del mese di gennaio e di luglio, valuta se l'indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre appena concluso; tenendo conto delle considerazioni di cui al precedente paragrafo 3.4, l'Autorità si riserva di valutare, nell'ambito della presente consultazione, la possibilità di prevedere tale verifica da parte del SII in conclusione di ciascun mese o trimestre al fine di anticipare ai soli venditori i ritardi dei pagamenti riscontrati all'utente di cui si sono serviti e di permettere loro di valutare eventuali azioni, prima che si dispieghino gli effetti dei ritardi nell'ambito del Regolamento;
- verifica, con riferimento al semestre appena concluso ed entro la fine del mese di gennaio e di luglio, se il fatto che l'indice I_0 abbia assunto valore pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre abbia rilevanza ai fini della permanenza nell'elenco di un venditore ovvero sia stata riscontrata, in alternativa, nei confronti de:
 - un utente di cui tale venditore si è servito nel semestre e continui a servirsene alla conclusione del medesimo semestre;
 - lo stesso venditore che ha operato direttamente come utente, nel caso operi come tale per almeno un punto alla conclusione del medesimo semestre;
- nei soli casi in cui la valutazione di cui al precedente punto dia esito positivo (e nel caso il venditore non abbia sostituito tale utente con riferimento a tutti i punti decorsi 60 giorni dalla seconda comunicazione dei ritardi¹⁵, laddove non operi direttamente come utente), comunica tale risultanza all'utente e al venditore interessati nonché al Ministero, come stabilito dall'articolo 5, comma 4, del decreto, affinché sia avviato il procedimento di esclusione del venditore.

3.8 È la sede opportuna, infine, per evidenziare che, ai fini della permanenza nell'elenco e dell'avvio del procedimento di esclusione da parte del Ministero, non si cumulano le irregolarità dei pagamenti nei confronti delle imprese distributrici con analoghe irregolarità nei confronti di Terna, come indicate dal Regolamento, ovvero che costituiscono causa di avvio del procedimento irregolarità per due semestri consecutivi nei confronti della stessa tipologia di soggetti (imprese distributrici o Terna) e non nei confronti di una, per un semestre, e dell'altra, per il semestre successivo.

3.9 Da ultimo, analogamente a quanto prospettato per la verifica della regolarità dei pagamenti degli esercenti il servizio a tutele gradualità per le microimprese

¹⁵ si veda la nota n. 9.

nei confronti delle imprese distributrici, l’Autorità ritiene opportuno che le venga comunicato da parte del SII, a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell’elenco, se, con riferimento ai contratti di dispacciamento in prelievo nella titolarità dei predetti esercenti (o degli utenti di cui potrebbero aver scelto di avvalersi per il servizio a tutele gradualali), l’indice I_0 sia risultato pari a 1 per almeno due volte nel corso del semestre, a eccezione dei casi in cui l’esercente, pur trovandosi nella predetta circostanza, non abbia ricevuto da Terna una conseguente richiesta di integrazione della garanzia.

Spunti per la consultazione

- Q6 Si condividono gli orientamenti finalizzati a consentire il dispiegarsi delle previsioni del Regolamento per quanto riguarda le verifiche degli esiti dei pagamenti delle fatture emesse da Terna?*
- Q7 Si ritiene necessario tenere conto di altre considerazioni?*
- Q8 Si condivide l’orientamento di incaricare il SII di comunicare all’Autorità gli esiti dell’indice I_0 , a prescindere dalla rilevanza ai fini della permanenza nell’elenco, per quanto riguarda gli esercenti il servizio a tutele gradualali per le microimprese? Si individuano criticità?*

4 Venditori che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica

- 4.1 Come anticipato al paragrafo 1.7, il Regolamento prevede all’articolo 7, comma 3, che “*il Gestore del SII comunica annualmente al Ministero le imprese di vendita che non sono parte dei contratti di fornitura di energia elettrica nell’anno di riferimento*”; l’articolo 8 del Regolamento prevede inoltre che tale evenienza costituisca causa di esclusione dall’Elenco.
- 4.2 Si ritiene pertanto necessario prevedere che il Gestore del SII, una volta al mese, invii al Ministero, con modalità analoghe a quelle già utilizzate ai fini del primo popolamento dell’elenco¹⁶, un elenco dei venditori che non siano stati parte di contratti di fornitura di energia elettrica nei precedenti dodici mesi, in funzione del mese di iscrizione all’elenco (o di conferma di iscrizione se già esistenti alla data di entrata in vigore del Regolamento). Le

¹⁶ oggetto della deliberazione dell’Autorità 15 novembre 2022, 585/2022/R/eel.

informazioni oggetto dell'elenco sono le seguenti, tra quelle presenti nel Registro Centrale Ufficiale del SII (RCU):

- ragione sociale,
- partita iva,
- codice identificativo rilasciato dal Ministero all'atto dell'iscrizione all'elenco.

Spunto per la consultazione

Q9 Si condivide l'orientamento in merito alla verifica dei venditori senza contratti per l'ultimo anno?

5 Tempistiche e modalità di implementazione

5.1 L'Autorità ritiene che le verifiche della regolarità dei pagamenti ai fini della permanenza nell'elenco dei venditori siano condotte nei confronti delle imprese distributrici e di Terna a partire dalle fatture in scadenza nel secondo semestre 2023. Ciò consente sia di programmare e pianificare gli interventi necessari - in particolare le specifiche tecniche funzionali agli adempimenti informativi - sulla base degli orientamenti delineati nel presente documento per la consultazione, sia di evitare che le procedure individuate siano applicate con riferimento a fatture emesse prima dei provvedimenti dell'Autorità, tenendo conto delle modalità delle verifiche previste dal CTTE e dal Regolamento delle Garanzie. Al contempo consente di valutare eventuali aspetti ulteriori che dovessero emergere e di raggiungere l'obiettivo di contrastare fin da subito le situazioni di criticità derivante da morosità nell'ambito del trasporto e del dispacciamento.

5.2 Tenendo in considerazione in particolare che le comunicazioni riferite alle verifiche dell'indice di onorabilità I_0 da parte di Terna sono mensili, si ritiene opportuno che le prime comunicazioni a essere prese in considerazione ai fini della permanenza nell'elenco, secondo le modalità che saranno disposte in esito al presente procedimento, siano quelle messe a disposizione del SII entro il tredicesimo giorno lavorativo di gennaio 2024 affinché si faccia riferimento alle sole fatture emesse dalla stessa Terna in scadenza nel secondo semestre 2023. Di conseguenza, si ritiene che il SII valuti quante volte l'indice di onorabilità I_0 sia risultato pari a 1 per lo stesso utente (o venditore che opera come utente) per un semestre, per la prima volta, nel mese di luglio

2024, ovvero con riferimento alle verifiche degli indici di onorabilità condotte tra i mesi di gennaio e luglio 2024.

- 5.3 Parimenti, intendendo che il SII valuti se si siano verificati almeno due ritardi di pagamento da parte dello stesso utente (o venditore che opera da utente), per la prima volta, sulla base degli esiti delle verifiche condotte dalle imprese distributrici ai sensi del CTTE sulle fatture con scadenza di pagamento nel secondo semestre 2023, è necessario che tali verifiche siano quelle condotte dalle stesse imprese distributrici e messe a disposizione del SII entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2024.
- 5.4 Per quanto riguarda le imprese distributrici alle cui reti sono connesse meno di 100.000 clienti che intendono usufruire della possibilità prevista dal CTTE di compiere la verifica dei ritardi di pagamento con riferimento alle fatture con scadenza di pagamento nell'ultimo anno, si intende che il Gestore del SII valuti se si siano verificati almeno due ritardi di pagamento da parte dello stesso utente (o impresa di vendita utente), per la prima volta, sulla base degli esiti delle verifiche condotte dalle imprese distributrici ai sensi del CTTE sulle fatture con scadenza di pagamento nel 2024 cioè sulle verifiche messe a disposizione entro il tredicesimo giorno lavorativo del mese di gennaio 2025.
- 5.5 Per quanto riguarda le verifiche in merito all'assenza di contratti di fornitura, si ritiene opportuno che esse partano da gennaio 2024, con riferimento ai dodici mesi precedenti, per i venditori già operanti alla data di entrata in vigore del Regolamento e via via per quelli di nuova iscrizione.

Spunti per la consultazione

Q10 Si condividono gli orientamenti presentati, e in particolare la definizione della decorrenza delle verifiche previste, al fine della permanenza nell'elenco?